

REPERTORIO N. 17941

RACCOLTA N. 9131

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'associazione -----

"IDEADONNA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

----- tenutasi il giorno 15 dicembre 2025 -----

(esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82, comma 5, e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) -----

REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore sedici. -----

In Torino, nel mio studio in via Colli n. 20. -----

Avanti me Matilde PALEA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, -----

----- è presente la signora: -----

- BONO Maddalena nata a Ciglano (Vercelli) il 3 febbraio 1974, domiciliata per la carica in Torino, via Saluzzo 23, la quale interviene non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'associazione riconosciuta: -----

"IDEADONNA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

(di seguito denominata anche, per brevità, "**Idealonna**" o "**associazione**") con sede in Torino, via Saluzzo 23, codice fiscale: 97605830013, iscritta nel Registro centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte con il numero 973, nonché iscritta all'Anagrafe Regionale delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzionale Regionale del Piemonte. -----

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione predetta, convocata in questo luogo, per le ore sedici di oggi, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Approvazione di un nuovo testo dello Statuto dell'associazione, conforme al D.Lgs. 117/2017, al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----


2) Nomina dell'organo di controllo. -----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto dell'associazione, il Presidente signora Maddalena BONO la quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale, constatato e dato atto: -----
a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto dell'associazione, mediante affissione del relativo avviso nei locali dell'associazione a far data dal 28 novembre 2025, in questo luogo, per le ore sedici di oggi, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto; -----

b) che sono presenti tutti gli attuali componenti del Comitato Direttivo nelle persone di esso Presidente signora Maddalena BONO e dei signori Eletta ZENUNI (Vice Presidente) e signor Cristiano BERTI, avendo i signori Claudia BIANCO e Riccardo D'AGOSTINO rassegnato in data 12 dicembre 2025 le loro dimissioni dalla carica di membri del Comitato stesso; -----

c) che oltre ad esso Presidente sono presenti, in proprio o per delega, altri dieci associati, e così complessivamente undici associati dei dodici to-

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I
di Torino
il 16.12.2025
al n. 65406 serie 1T
Esatti € 200,00
di cui per Imposte di:
Registro € 200,00
Ipotecaria € /
Catastale € /
Bollo €



tali, tutti aventi diritto di voto, così come risulta dal "foglio delle presenze" che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente medesima; --- d) che esso Presidente si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire alla presente assemblea di tutti gli intervenuti; ----- preso atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione degli stessi ed alla convocazione della presente assemblea; -----

----- dichiara ----- regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto, l'assemblea stessa per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno anzi riportato. -----

Passando alla trattazione di entrambi gli argomenti all'ordine del giorno, riuniti con il consenso dell'assemblea in trattazione unitaria in quanto tra loro connessi, il Presidente espone le ragioni, del resto già ben note agli intervenuti, per cui si rende necessario ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, "Runts"), e precisamente nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"); evidenzia che, al fine di ottenerne l'iscrizione suddetta, occorre approvare un nuovo testo integrale di Statuto dell'associazione, conforme alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 117/2017; presenta ed illustra quindi agli intervenuti detto nuovo testo statutario - peraltro già ben noto agli associati cui è stato inviato in visione prima d'ora, come lo stesso Presidente dichiara - evidenziando in particolare la necessità di modificare la denominazione dell'associazione mediante l'aggiunta dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", nonché la modifica del nome dell'organo amministrativo da "Comitato Direttivo" a "Consiglio Direttivo"; quale Statuto, composto di 28 (ventotto) articoli, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente medesima. -----

Il Presidente quindi fa constare che è stato conferito al dott. Mauro ANTONI, esperto iscritto nel Registro dei revisori legali, l'incarico di stimare, mediante perizia giurata, il valore del patrimonio dell'associazione, al fine di verificare che esso non sia inferiore al minimo previsto dalla legge ai fini dell'iscrizione nel Runts; presenta pertanto agli intervenuti detta perizia di stima, asseverata con giuramento innanzi al Notaio Stefano SABATINI di Ancona in data 9 dicembre 2025, repertorio n. 74481, da cui risulta, sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data del trenta settembre duemilaventicinque (30.09.2025), un valore del patrimonio dell'associazione - arrotondato per difetto - pari ad euro 280.000,00 (duecentottantamila), e pertanto superiore all'importo minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) richiesto dall'articolo 22, quarto comma, del D.Lgs. 117/2017; quale perizia di stima, in originale, si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**", omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente. -----

Il Presidente fa poi constare che i signori Claudia BIANCO e Riccardo D'AGOSTINO, in attuazione di precedenti accordi, hanno rassegnato in data 12 dicembre 2025 le loro dimissioni dalla carica di membri del Comitato Direttivo; quest'ultimo pertanto risulta composto a partire da tale data di tre soli membri, in piena conformità con il disposto dell'articolo 17 dell'approvando Statuto, a mente del quale il Consiglio Direttivo deve essere formato da tre membri e non più da cinque come stabilito dallo Statuto attualmente vigente.

Il Presidente dà quindi atto che si rende necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo, essendo stati superati negli ultimi due esercizi almeno due dei limiti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, mentre non occorre procedere alla nomina di un revisore legale dei conti, non essendo stati superati negli ultimi due esercizi i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto verbalmente espresso, all'unanimità dei presenti, così come risulta dal "foglio delle presenze" allegato al presente verbale sotto la lettera "A",

DELIBERA

1) di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo integrale di Statuto dell'associazione composto di 28 (ventotto) articoli, come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

2) di nominare, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'associazione al trentuno dicembre duemilaventisette (31.12.2027), un organo di controllo monocratico nella persona del dott. Francesco VENTRICE nato a Tropea (Vibo Valentia) il 4 luglio 1961, domiciliato in Torino, via Quart n. 13, codice fiscale: VNT FNC 61L04 L452T, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con Decreto Ministeriale in data 23 ottobre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2009, numero di iscrizione: 157142;


3) di stabilire la retribuzione annuale dell'organo di controllo, per l'intero periodo di durata del medesimo, in euro 6.000,00 (seimila) oltre all'IVA ed ai contributi alla cassa di previdenza;

4) di stabilire che il suddetto organo di controllo non dovrà anche esercitare la revisione legale dei conti, tenuto conto che l'associazione non ha superato negli ultimi due esercizi i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017;

5) di delegare il Presidente dell'associazione ad apportare al presente verbale, alle deliberazioni assunte ed allegato testo di Statuto tutte le aggiunte, modifiche, soppressioni e precisazioni eventualmente richieste dalla competente Autorità ai fini della iscrizione nel Runts.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quaranta.

Sulla scorta della perizia giurata predetta, io Notaio attesto la sussistenza in capo all'associazione "IDEADONNA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22, com-



ma 4, del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione della stessa nel Runts. --
Ai fini dell'applicazione delle imposte indirette al presente verbale, si dà
atto che lo stesso, unitamente ai suoi allegati, è esente dall'imposta di
bollo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82, comma 5, e 104,
comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

----- ===
La comparente autorizza espressamente me Notaio al trattamento ed al-
la conservazione dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003: gli stessi potranno essere trasmessi a
tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti a riceverli. La medesima
dichiara di aver ricevuto da me Notaio adeguate informazioni in relazio-
ne a quanto sopra. -----

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte a ma-
no ed in parte con sistema elettronico da me e da persona di mia fidu-
cia, da me letto alla comparente che lo approva ed in conferma con me
Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque. -----

Occupa il presente verbale sette intere pagine e parte della ottava di
due fogli. -----

In originale firmato: -----

Maddalena BONO -----

Matilde PALEA Notaio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **ARTICOLO 1** -----

----- ***Costituzione e sede*** -----

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), l'associazione "**IDEADONNA - Ente del Terzo Settore**", in breve "**IDEADONNA - ETS**", d'ora in avanti denominata "associazione". -----

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS"). -----

L'associazione ha sede nel Comune di Torino. -----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

----- **ARTICOLO 2** -----

----- ***Carattere e durata dell'associazione*** -----

L'associazione è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucratиве. -----

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----


La durata dell'associazione è illimitata. -----

----- **ARTICOLO 3** -----

----- ***Scopi dell'associazione*** -----

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (e indicate con riferimento alle corrispondenti lettere di detto articolo): -----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ----- L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- attività di promozione e rivendicazione dei diritti umani e civili;
- attività formativa/informativa svolta allo scopo di consentire la formulazione o la rielaborazione di progetti migratori maggiormente consapevoli;
- attività dirette al miglioramento della qualità di vita dei destinatari, sulla base del presupposto fondamentale che a ciascun individuo deve essere riconosciuta la facoltà di autodeterminazione del proprio percorso, e dirette alla promozione di soluzioni per un'equilibrata convivenza civile;
- attività informative con particolare attenzione alle metodologie di riduzione del danno nell'ambito della prostituzione, della tossicodipendenza, dell'alcolismo e delle altre forme di dipendenza potenzialmente nocive per la salute psico-fisica del soggetto;
- attività di prevenzione sanitaria dell'HIV e dell'AIDS e delle malattie trasmissibili sessualmente, nonché di counseling, accompagnamento e sostegno materiale e psicologico alle persone affette da HIV e AIDS;
- attività di informazione preventiva e accompagnamento alle scelte individuali sulla maternità libera e responsabile;
- attività di mediazione dei conflitti e lavoro di comunità;
- attività promozionali e formative sulla mediazione culturale;
- attività di accoglienza abitativa per persone in difficoltà con particolare riguardo alle persone vittime di tratta e sfruttamento, a quelle richiedenti protezione internazionale, ai nuclei monoparentali, ai minori stranieri non accompagnati;
- attività di sostegno psicologico e materiale rivolte a persone a rischio di esclusione sociale;
- attività rivolte a donne soggette a forme di limitazione della libertà di movimento per provvedimenti giudiziari o amministrativi;
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle azioni di solidarietà realizzate dall'associazione, di promozione di eventi culturali legati alle tematiche di cui si occupa l'associazione e di educazione allo sviluppo;
- attività di sostegno alle richieste di rientro di migranti al Paese di origine e rimpatrio assistito;
- attività di ricerca sociale rivolta ai fenomeni e ai comportamenti sociali, con particolare attenzione ai temi della migrazione, della tratta, dello sfruttamento sessuale e lavorativo, della prostituzione e della pornografia, della violenza contro le donne, anche domestica, delle discriminazioni e del razzismo.

L'associazione potrà aderire ad associazioni aventi scopi affini, partecipare a bandi e gare di appalto indetti da istituzioni pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel ri-

spetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali.

ARTICOLO 4

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile di titolarità dell'associazione, ad essa pervenuto a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale della stessa.

ARTICOLO 5

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione annuale da versarsi dagli associati nella misura fissata dall'assemblea;
- dai versamenti volontari degli associati;
- da contributi di imprese e privati;
- dai contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti ed organismi in genere, anche internazionali;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da introiti derivanti da convenzioni;
- dalle rendite dei beni mobili o immobili dell'associazione;
- dai proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.


La liquidità dell'associazione è depositata su un conto corrente intestato all'associazione presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del CTS, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione o fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche



nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7

- **Pagamento della quota annuale ed irripetibilità degli apporti** -
La quota associativa annuale deve essere corrisposta in unica soluzione ed è dovuta per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa versata per l'anno sociale in corso.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello iniziale ed a quelli annuali.

Tutti i versamenti effettuati a favore dell'associazione, di qualsiasi entità essi siano, sono comunque a fondo perduto e non sono ripetibili per nessun motivo. In caso di scioglimento dell'associazione, ovvero in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. La qualità di associato non può essere trasmessa né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte.

ARTICOLO 8

Ammissione degli associati

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividano le sue finalità e intendano contribuire alla loro realizzazione, senza alcuna distinzione di cittadinanza, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, consultabile su richiesta degli associati.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione non accolta si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 9

Doveri degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, previo parere conforme dell'assemblea; la deliberazione di esclusione deve essere analiticamente motivata dal Consiglio Direttivo;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- l'organo di controllo.

I titolari di cariche sociali possono percepire compensi, previa deliberazione dell'assemblea che ne fissa l'ammontare in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque in misura non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; è in ogni caso fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione e debitamente documentate.

ARTICOLO 12

Assemblea

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.


L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 13

Competenze inderogabili dell'assemblea

L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;



- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esprime il proprio parere sull'esclusione degli associati, prima che sull'esclusione si pronunci il Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 14

Convocazione e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, con le modalità suindicate, a tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e deve essere affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita; esso deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno e può contenere anche la data di seconda convocazione, necessariamente successiva a quella della prima convocazione.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta fatta da almeno un terzo degli associati, la convocazione potrà essere effettuata dall'organo di controllo, se nominato, o in mancanza dagli stessi associati che ne hanno fatto richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che deve essere conservata dall'associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

I verbali delle assemblee sono redatti da persona scelta a fungere da Segretario con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; essi devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un

notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da Segretario dell'assemblea.

ARTICOLO 15

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli associati. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è tuttavia necessario, sia in prima che in seconda convocazione:

- il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- il voto favorevole di tre quarti degli associati per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 16

Presidente

Il Presidente, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto in seno a quest'ultimo con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli senza indugio a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di assenza, impedimento o cessazione anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente; a sua volta, l'intervento del componente del Consiglio Direttivo più anziano di età costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.


ARTICOLO 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri eletti dall'assemblea, di cui almeno due scelti fra le persone fisiche associate. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo, gli subentrerà l'associato che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. In caso di parità di voti subentrerà l'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. --- Se non sia possibile sostituire il membro mancante con il criterio suindi-



cato, vi provvederà l'assemblea. L'associato che subentra in luogo del membro cessato dura in carica per il medesimo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Qualora vengano meno, per dimissioni o per altre cause, almeno due membri del Consiglio Direttivo, cessa l'intero Consiglio ed i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea, affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo; fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi membri, quelli rimasti in carica conservano il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea degli associati della gestione dell'associazione ed ha i seguenti compiti:

- predispone il programma generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e determina il programma di lavoro in base alle linee contenute nel programma generale medesimo;
- predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'assemblea;
- predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea, sulla base dello schema redatto dal Segretario;
- assume il personale dell'associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione mediante appositi regolamenti, ove ritenuto necessario od opportuno;
- delibera su qualsiasi questione e/o operazione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza, anche in via esclusiva, secondo le stesse modalità e garanzie previste per l'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione nelle ventiquattro ore precedenti la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da un membro designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni del Consiglio.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 20

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisponde lo schema del progetto di bilancio ed entro il mese di febbraio lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale dipendente dell'associazione, anche ai sensi del D.Lgs 81/2008.

ARTICOLO 21


Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee gu-



da di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti, ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 22

Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre esercizi scadono parimenti alla data suddetta.

ARTICOLO 23

Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

I libri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla precedente lettera d) è tenuto a cura dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo o, secondo i casi, all'organo di controllo. Il Consiglio Direttivo o l'organo di controllo hanno il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

ARTICOLO 24

Esercizi sociali - Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto in conformità al modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio con i relativi allegati deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, al fine di consentirne l'esame agli associati che ne facciano richiesta.

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, l'associazione dovrà altresì depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 25

Clausola compromissoria

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione del presente statuto che possano insorgere tra gli associati, o fra l'associazione e gli associati, anche se promosse da membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o nei loro confronti, purché possano formare oggetto di compromesso, saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'associazione. -- L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

ARTICOLO 26

Quorum necessari per le modifiche dello statuto

e per lo scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 27

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo che precede.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

Come previsto dall'articolo 29 del Codice Civile, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione. Qualora trasgrediscono a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale. -- All'esito della liquidazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del RUNTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.


Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere suddetto sono nulli.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

ARTICOLO 28

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle dispo-



sizioni del Codice Civile, del CTS ed alle altre norme vigenti in materia. -
In originale firmato: -----
Maddalena BONO -----
Matilde PALEA Notaio -----
=====

Copia riprodotta sopra trentatré pagine, conforme all'originale firmato ai sensi di legge, rilasciata da me Matilde PALEA Notaio in

Torino.

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

Torino, 09 GEN 2026

Mrs. Colleagues

